

TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE
AI COMPENSI, PREMI E CONTRIBUTI
CORRISPOSTI DALLA F.I.S.E.
E DAGLI ALTRI OPERATORI
DEGLI SPORT EQUESTRI

Il presente documento è stato redatto allo scopo di fornire una veloce guida di riferimento per la corretta applicazione della normativa in materia di compensi, premi e ritenute, con particolare riferimento alle casistiche rinvenibili nel mondo degli Sport Equestri, alla luce delle nuove norme disposizioni introdotte dal D.lgs.36/2021(cosi come modificato dal D.lgs 120 del 29/08/2023-GU 04/09/23), cd. “Riforma dello Sport” entrata in vigore il 01/07/2023.

La lettera dd) dell'art.2 della “Riforma”, delinea la figura del **“lavoratore sportivo”** in:
<< l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo>>. L'art 25 c.1 della Riforma definisce gli **“altri lavoratori sportivi”** tutti i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Sono escluse dal Lavoro sportivo le Collaborazioni a Carattere Amministrativo Gestionale”.

a) PREMI corrisposti dalla **FISE** in occasione di manifestazioni sportive equestri.

La cd “Riforma dello Sport” non ha abrogato il D.L.417/1991 pertanto la normativa rimane invariata.

(D.L.417/1991 art.5; DPR 600/1973 art.28, comma 2)

Percipiente	Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES			
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.
Cavaliere/Proprietario/Allevatore non titolare di partita IVA	100%	4%	Imposta	1051
Cavaliere/Proprietario/Allevatore titolare di partita IVA	100%	4%	Acconto	1051
L'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello F.I.S.E. n.954-265/2015, ha chiarito che l'aliquota del 4% si applica indistintamente anche ai premi corrisposti a soggetti non residenti.				

b) Premi e sovrappremi corrisposti dalla **FISE** NON in occasione di manifestazioni sportive equestri, e premi e sovrappremi corrisposti da **ASD e SSD** ad Atleti e Tecnici <<...*quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.*>>

(D.lgs 36/2021, art.36, comma 6-quater – DPR 600/1973, Art.30)

Percipiente	Ritenuta alla fonte IRPEF			
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.
Atleti e Tecnici. * **	senza limiti	20%	Imposta	1047
*i soggetti a tale disciplina debbono essere tesserati. ** assenza di rapporto subordinato o contratto autonomo.				

c) Compensi per “**Collaborazioni Sportive Autonome**”, corrisposte dalla **FISE, ASD e SSD**.

PS: A decorrere dal 01/07/2023 viene abrogato la lettera m) dell'art.67 TUIR.

(D.lgs 36/2021, articoli 26-28-28/bis-35-36-37)

Fino al 30/06/2023				
Compensi	Ritenute IRPEF	INPS	INAIL	Tassazione IRPEF
da € 0 a € 10.000,00	NO	NO	NO	NO
da € 10.000,01 a 30.658,28	23% + add.li Reg.Com.	NO	NO	Titolo di imposta
oltre i 30.658,28	23% + add.li Reg.Com.	NO	NO	Titolo di acconto

Dal 01/07/2023				
Compensi	Ritenute IRPEF	INPS	INAIL	Tassazione IRPEF
da € 0 a € 5.000,00	NO ***	NO	NO	NO ***
da € 5.000,01 a 15.000,00	NO ***	27,03%* **	NO	NO ***
oltre i 15.000,00	Scaglioni IRPEF	27,03%* **	NO	Ordinaria
* fino al 31/12/2027, l'aliquota INPS si applica al 50% dell'imponibile. ** per i lavoratori titolari di <u>altro trattamento previdenziale obbligatorio</u> o di <u>pensione diretta</u> si applica l'aliquota ridotta del 24%. *** Per i lavoratori sportivi che nel 2023 percepiscono sia compensi nel primo semestre (art.67, c1, l m, TUIR), sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo di euro 15.000” (L.24/02/2023 n.14, art.16, c1-bis).				

I rimborsi spese a “*più di lista*” (documentati), per trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza del percipiente restano esclusi da ogni tipo di tassazione, così come disposto dall'art.69, comma 2 del TUIR. Sono considerate spese documentate anche le indennità chilometriche purché corredate da tutta la documentazione idonea a identificare le percorrenze stradali, l'autoveicolo utilizzato ed il costo chilometrico di riferimento che deve essere nel limite delle tabelle ACI.

d) Compensi per “Collaborazioni a carattere Amministrativo Gestionale”, corrisposte dalla FISE, ASD e SSD.

(art.37) sono di fatto escluse dal “lavoro sportivo”, è previsto il medesimo trattamento agevolato ai fini IRPEF ed in parte ai fini Previdenziali.

PS: A decorrere dal 01/07/2023 è stata abrogata la lettera m) dell'art.67 TUIR.

(D.lgs 36/2021, articoli 26-28-28/bis-35-36-37)

Fino al 30/06/2023				
Compensi	Ritenute IRPEF	INPS	INAIL	Tassazione IRPEF
da € 0 a € 10.000,00	NO	NO	NO	NO
da € 10.000,01 a 30.658,28	23% + add.li Reg.Com.	NO	NO	Titolo di imposta
oltre i 30.658,28	23% + add.li Reg.Com.	NO	NO	Titolo di acconto

Dal 01/07/2023				
Compensi	Ritenute IRPEF	INPS	INAIL	Tassazione IRPEF
da € 0 a € 5.000,00	NO ***	NO	SI	NO ***
da € 5.000,01 a 15.000,00	NO ***	27,03 * **	SI	NO ***
oltre i 15.000,00	Scaglioni IRPEF	27,03 * **	SI	Ordinaria
* fino al 31/12/2027, l'aliquota INPS si applica al 50% del compenso. ** per i lavoratori titolari di <u>altro trattamento previdenziale obbligatorio o di pensione diretta</u> si applica l'aliquota ridotta del 24%. *** Per i collaboratori amministrativogestionali che nel 2023 percepiscono sia compensi nel primo semestre (art.67, c1, l m, TUIR), sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo di euro 15.000” (L.24/02/2023 n.14, art.16, c1-bis).				

I rimborsi spese a “*piè di lista*” (documentati), per trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza del percipiente restano esclusi da ogni tipo di tassazione, così come disposto dall'art.69, comma 2 del TUIR. Sono considerate spese documentate anche le indennità chilometriche purché corredate da tutta la documentazione idonea a identificare le percorrenze stradali, l'autoveicolo utilizzato ed il costo chilometrico di riferimento che deve essere nel limite delle tabelle ACI.

e) Lavoro Autonomo Occasionale

Il decreto correttivo ha introdotto il comma 3-Bis all'Art.25 del D.Lgs 36/2021, che prevede la possibilità di avvalersi, ricorrendone i presupposti, di lavoro autonomo occasionale secondo la normativa vigente.

Si ricorda che le prestazioni occasionali di lavoro autonomo possono essere riconosciute entro un massimo di 30 giorni lavorati annui, anche non consecutivi, e nel limite di €5.000 lordi annui.

Prestatore	Ritenuta IRPEF			
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.
Lavoratori sportivi * **	Max €5.000	20%	Acconto	1040
*obbligo tesseramento Federale.				
** Soggetto a contribuzione INPS Gestione separata (L.335/95), oltre €5.000 o oltre i 30 giorni lavorati nel corso di un anno solare.				

f) CONTRIBUTI corrisposti dalla **FISE**:

(D.lgs 36/2021, art.12, comma 1; DPR 600/1973 art.28, comma 2)

Percipiente	Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES				IVA
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.	
Società / Allevatore NON titolare di reddito d'impresa	100%	4%	Imposta	1045	NO
Società / Allevatore titolare di reddito d'impresa	100%	4%	Acconto	1045	NO
1. A.S.D. / S.S.D. affiliate alla FISE con o senza partita iva 2. Contributo finalizzato ad attività istituzionale	NO	NO	NO	NO	NO
1 A.S.D. / S.S.D. affiliate alla FISE con partita iva 2 Contributo finalizzato ad attività d'impresa	100%	4%	Acconto	1045	NO

PS: Per i percipienti dei contributi non devono essere previsti obblighi (fare, non fare e permettere) e penali, altrimenti scatta la presunzione IVA.

g) PREMI corrisposti da **COMITATI ORGANIZZATORI** (enti commerciali) e SOCIETA':

(Committenti privi di requisito soggettivo di cui al

comma 1, n.1, art.25 del D.Lgs 36/2021, "Lavoro sportivo" ; DPR 600/1973 art.25)

Percipiante	Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES				IVA
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.	
Cavaliere / Proprietario / Allevatore, persona fisica <u>non titolare</u> di partita IVA, residente in Italia.	100%	20%	Acconto	1040	NO
Cavaliere / Proprietario / Allevatore, persona fisica <u>titolare di reddito profes./impresa</u> , residente in Italia.	100%	20%	Acconto	1040	22%
Cavaliere / Proprietario / Allevatore, persona fisica <u>non titolare</u> di partita IVA, residente all'estero.	100%	30%	Imposta	1040	NO
Cavaliere / Proprietario / Allevatore, persona fisica <u>titolare di reddito profes./impresa</u> , residente all'estero.	100%	30%	Imposta	1040	22%**
Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica <u>non titolare di reddito di impresa</u> , residente in Italia.	NO	NO			NO
Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica <u>titolare</u> di reddito di impresa, residente in Italia.	NO	NO			22%
Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica <u>non titolare</u> di reddito di impresa, residente all'estero.	NO	NO			NO
Proprietario / Allevatore, diverso da persona fisica <u>titolare</u> di reddito di impresa, residente all'estero.	NO	NO			22%**
Lavoro autonomo occasionale residente in Italia. *	100%	20%	Acconto	1040	NO
Lavoro autonomo occasionale non residente in Italia. *	100%	30%	Imposta	1040	NO
*Soggetto a contribuzione INPS Gestione separata (L.335/95), oltre €5.000 o oltre i 30 giorni lavorati nel corso di un anno solare. ** Soggetto ad Imposta con sistema "Reverse-charge".					

Roma 05 settembre 2023

Studio Associato Torresi